

## Osservazioni FIPER

### Recepimento decreto legislativo RED 2

Milano, li 13 settembre 2021

#### Breve presentazione FIPER

Costituitasi nel 2001, la **Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonte Rinnovabile – FIPER** riunisce attualmente **96 impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa vergine**, rappresentando quasi l'intera popolazione degli impianti italiani, **135 impianti di biogas agricolo**, e **un nucleo di produttori di biomassa legnosa vergine** per una produzione totale di 120 MW elettrici e 1250 MW termici.

Gli impianti di teleriscaldamento e di biogas agricolo **sono nati come progetti territoriali**: i primi, per far fronte principalmente alla domanda di calore valorizzando la biomassa legnosa vergine disponibile in ambito locale, i secondi per diversificare l'attività zootecnica valorizzando i reflui e i sottoprodotti agricoli soprattutto per la produzione di energia elettrica. Entrambe le filiere garantiscono il presidio e la gestione del territorio in termini economici, ambientali e occupazionali.

Fiper partecipa a livello europeo nel *Board* di *Bioenergy Europe* ed è associata all'*European Association Biogas- EBA*.

#### Considerazioni preliminari

Il recepimento della Direttiva RED 2 si contestualizza in uno scenario in continua evoluzione a seguito dell'ambizioso programma *Green Deal* promosso dalla Commissione europea e votato dagli Stati Membri.

Il recepimento della RED 2, già in corso di revisione a Bruxelles, deve quindi necessariamente tener conto dei nuovi indirizzi nella proposta di revisione della Direttiva (cosiddetta RED 3) presentata il 14 luglio 2021 e orientarsi verso gli obiettivi di neutralità climatica previsti al 2050. Altrimenti il forte rischio è l'emanazione di un decreto legislativo già "obsoleto"!

Per l'Italia, significa raddoppiare il valore dell'energia rinnovabile da FER, passando da un valore di 21,6 Mtep del 2018 a circa 42 Mtep al 2030. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario l'apporto contemporaneo delle FER nel settore elettrico, termico e dei trasporti. Le rinnovabili per produrre elettricità dovranno crescere da 9,7 Mtep del 2018 a 20,6 Mtep nel 2030, un incremento da 34% a circa il 62% sui consumi finali, le termiche dovranno passare da 10,7 a 17,6 Mtep, dal 19% al 50% dei consumi finali, nei trasporti l'incremento atteso passa da 1,25 a 3,5 Mtep nel settore dei biocarburanti secondo gli indirizzi definiti nel PNIEC.

Obiettivi sfidanti, che necessitano di una visione politica di medio lungo-periodo.

Una visione che deve tener conto di un approccio omnicomprensivo e intersettoriale, che permetta di valorizzare *in primis* le risorse rinnovabili presenti sul territorio a partire dal riconoscimento del ruolo centrale del settore primario, il potenziamento e *revamping* del parco impianti FER già esistenti e l'evoluzione verso modelli di produzione e consumo afferenti all'economia circolare.

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano  
E-mail [segreteria.nazionale@fiper.it](mailto:segreteria.nazionale@fiper.it)  
Pec [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma  
Tel +39 06.8555203 - Fax +39 06.8559860  
Cod. Fisc.97284280159

Website [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
PIVA 04587920960  
Codice univoco: M5UXCR1

A partire dalle indicazioni del documento della Commissione, che definisce lo scenario dell'economia europea al 2030<sup>1</sup> presentato al Parlamento europeo lo scorso 17 settembre 2020, emerge chiaramente un incremento significativo delle bioenergie; al 2050 è programmato un raddoppio della potenza installata.

La transizione ecologica indicata da Bruxelles prevede un aumento della domanda di biomassa, sia per usi produttivi che per l'energia e trasporti, preservando la funzione del suolo di "carbon sink" e la tutela della biodiversità. L'inclusione delle attività correlate alla gestione sostenibile forestale<sup>2</sup> nella valutazione della riduzione delle emissioni di gas serra, è stata definita una priorità per valutare i progressi per conseguire l'obiettivo "zero emissioni".

Se la narrativa della politica nazionale racconta di una riduzione dell'utilizzo delle bioenergie nel prossimo futuro, gli scenari identificati dalla Commissione europea vanno in un'altra direzione.

La Direttiva RED 2 individua inoltre come strumento strategico, le forme di autoconsumo, nonché il ruolo di soggetti singoli e collettivi per la produzione e il consumo di energia i cosiddetti "prosumer" nelle forme delle comunità dell'energia rinnovabile, con l'obiettivo di promuovere:

1. l'accettazione pubblica e lo sviluppo delle FER a livello decentralizzato;
2. l'efficienza energetica in ogni settore;
3. la fornitura di energia a prezzi accessibili e ridurre la povertà energetica

La Direttiva indirizza gli Stati Membri ad attuare modelli di partecipazione attiva che promuovano fattivamente la generazione distribuita e rispecchino l'eterogeneità e specificità dei diversi territori. Pertanto, nella fase di recepimento, risulta prioritario tener conto di questi aspetti e non relegare la REC a modelli rigidi, predefiniti e molto limitanti.

Di seguito si evidenziano le osservazioni puntuali agli articoli di competenza settoriale della scrivente Federazione.

## Osservazioni puntuali

### Art. 4 Principi generali

Nell'ambito del riordino e del potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, l'abrogazione del Decreto-legge n. 91/2014 (convertito con la Legge n. 166/2014), il c.d. Decreto "Spalma Incentivi" è la *conditio sine qua non* per favorire gli investimenti nel potenziamento e *revamping* del parco impianti esistenti. Altrimenti permane una situazione di incertezza e aleatorietà rispetto al *revamping* e interventi di innovazione della capacità esistente.

### Art.5 Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione

All'interno della definizione delle caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione, riteniamo fondamentale evidenziare al punto 3 il distinguo tra fonti rinnovabili programmabili (biomasse, biogas), il cui costo di approvvigionamento delle matrici in ingresso incide in maniera

---

<sup>1</sup> " [Stepping up Europe's 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people](#)

<sup>2</sup> *LULUCF sink (Land-Use, Land-Use Change and Forestry)*

determinante sul costo di generazione (intorno al 30-50%) e non programmabili (fotovoltaico ed eolico).

Il punto 3 che definisce il sistema di incentivazione per impianti < 1MW elettrico, si evidenzia la necessità di specificare:

- *al punto a) per gli impianti di piccola taglia con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato per impianti fotovoltaici ed eolici;*

*al punto b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, per impianti a biomasse, biogas/biometano e idrogeno verde.*

Riguardo l'applicazione dei criteri specifici per la definizione dei meccanismi di incentivazione, si sottopone all'attenzione:

*al punto 5b): accesso prioritario per gli impianti a biogas/biomasse realizzati nelle aree definite idonee a parità di offerta economica.*

La definizione dell'idoneità delle aree è un tema estremamente delicato che condiziona lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive agro-zootecniche e forestali. È fondamentale porre rimedio agli errori commessi in passato; nel bacino padano, per esempio, si è attivata la campagna di sostituzione di apparecchi domestici a biomassa obsoleti con i più performanti dispositivi a 5 stelle, ma contemporaneamente si è vietata l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa di medie dimensioni con sistemi di abbattimento emissioni estremamente performanti, quali i filtri a maniche, sistemi elettrostatici.

Per quanto riguarda il biogas e biometano, occorre considerare che la localizzazione sarà forzosamente in aree agricole connesse con gli allevamenti e le coltivazioni da cui originano le matrici (in quanto la movimentazione eccessiva delle matrici a basso valore aggiunto richieste è illogica ed insostenibile) e/o in prossimità di bacini di consumo dell'energia termica producibile mediante cogenerazione.

*Al punto 5f): sono introdotte misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve e di biomasse residuali industriali, in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà*

All'interno della Strategia Forestale Nazionale, risultato di un confronto pluriennale tra il Ministero della Politiche Agricole, Forestale e Alimentari e i diversi stakeholder, l'utilizzo a cascata del legno, secondo i principi di sostenibilità è uno dei principi cardine della Strategia medesima. Rispetto alla realtà forestale di altri Stati Membri, l'Italia preleva legname dalle foreste autoctone a un ritmo al di sotto della media europea: il tasso di utilizzazioni italiano varia tra il 18,4% e 37,4% dell'incremento annuo, mentre la media europea è tra il 62-67%<sup>3</sup>. Un patrimonio, quello forestale, non delocalizzabile, che rappresenta un importante fattore produttivo per il Sistema Paese, sia per

<sup>3</sup> Fonte: The State of Italian Forest 2020- Rete rurale nazionale 2014-2020

la filiera dell'edilizia, dell'arredamento che per l'energia. Di fatto, si assiste ad una evidente sottovalutazione del potenziale di impiego della risorsa legnosa, che per anni ha rappresentato un'importante fonte di reddito per l'economia dei territori montani. Un prelievo più rispondente alle esigenze nazionali permetterebbe una maggior presidio territoriale e una corretta gestione del patrimonio boschivo, riducendo fortemente il rischio di incendi e dissesti idrogeologici.

### **Art.9 Transizione dai vecchi ai nuovi incentivi: nessun riferimento alla continuità degli impianti esistenti**

Si segnala la grave totale assenza riguardo i provvedimenti che il Governo intende promuovere per dare continuità alla capacità esistente da biomasse/biogas. Segnalazione del resto già indicata nelle osservazioni FIPER trasmesse al MISE nell'ambito della consultazione pubblica sul PNIEC, all'interno del capitolo 2.1. di agricoltura sostenibile ed economia circolare; in questo documento, l'attenzione si concentra esclusivamente sul *revamping* di installazioni esistenti del ciclo integrato dei rifiuti e la costruzione di nuovi impianti. Assente tale indicazione anche nella misura "energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile". Una grave mancanza, perché si considera che la generazione esistente a biomassa/biogas sia costante e non necessiti di una strategia/visione di medio lungo periodo per garantirne la continuità.

Che ne sarà quindi del parco impianti a biomasse/ biogas esistenti terminato il periodo di incentivazione?

Si tenga conto che diversi impianti cogenerativi a biomassa hanno già terminato il periodo di incentivazione e che nel 2026, 1.155 impianti a biogas termineranno la tariffa omnicomprensiva. In entrambi i casi, si assisterebbe allo spegnimento degli impianti, se non si individuano azioni che possano fornire un minimo di incentivo per il *revamping* e consolidare la produzione di energia e i relativi servizi ambientali svolti.

L'impiego delle biomasse a fini energetici garantisce la sicurezza energetica; in quanto fonti programmabili, l'impiego delle biomasse/biogas è in grado di garantire una produzione costante di energia (8000 ore/annuo di funzionamento) indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e soprattutto in completa autonomia rispetto alle dinamiche internazionali dell'approvvigionamento dei combustibili fossili. Inoltre, in quanto fonti programmabili, sono in grado di colmare gli sbilanciamenti di rete derivanti dal fotovoltaico ed eolico; significa poter contare sul loro apporto nei momenti di calo di produzione delle altre fonti e garantire l'approvvigionamento di energia da FER.

### **Incentivazione in funzione dell'impatto ambientale generato**

La peculiarità delle bioenergie rispetto alle altre fonti rinnovabili è data dal servizio ambientale che viene svolto nella filiera di approvvigionamento delle biomasse di origine agricola, forestale e zootecnica. Risulta quindi prioritario, anche in fase di recepimento della Direttiva RED 2, tener in conto di questi aspetti, che vanno a impattare positivamente sulla riduzione dei gas serra e sulla lotta al cambiamento climatico.

Nella filiera biomassa legnosa- energia, il primo impatto ambientale è dato dalla prevenzione dai rischi idrogeologici, a partire dalla manutenzione e gestione forestale attivata attraverso l'avvio di

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano  
E-mail [segreteria.nazionale@fiper.it](mailto:segreteria.nazionale@fiper.it)  
Pec [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma  
Tel +39 06.8555203 - Fax +39 06.8559860  
Cod. Fisc.97284280159

Website [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
PIVA 04587920960  
Codice univoco: M5UXCR1

centrali di teleriscaldamento. In secondo luogo, nei Comuni dotati di teleriscaldamento a biomassa, si registra un risparmio di CO<sub>2</sub> di circa il 90% rispetto alla situazione di partenza. Rispetto alle polveri, gli impianti di teleriscaldamento a biomassa permettono un significativo miglioramento degli indici emissivi rispetto ai dispositivi domestici, perché dotati di performanti sistemi di abbattimento delle emissioni.

La filiera del biogas agricolo ha permesso negli anni di migliorare la sostenibilità ambientale degli allevamenti intensivi presenti soprattutto nel bacino padano.

In termini ambientali, gli impianti di digestione anaerobica sono in misura di offrire un servizio di gestione ambientale, dato dalla trasformazione dei reflui zootecnici in energia rinnovabile e dall'impiego del digestato in sostituzione dei fertilizzanti di sintesi. Considerando che il bacino padano impiega ogni anno circa 360.000 tonnellate di azoto di sintesi, una corretta gestione dei nutrienti organici derivanti dagli impianti ridurrebbe in modo drastico tali quantitativi.

### **Art.10 Promozione dell'energia termica da fonti rinnovabili**

L'accesso al conto termico per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni presuppone una rivisitazione dello strumento, tenendo conto delle specificità delle diverse tecnologie e costi di generazione. Garantire un meccanismo di accesso competitivo tra fonti con diversi costi di approvvigionamento e di impatto sul territorio sfavorisce inevitabilmente l'impiego di fonti con costi di approvvigionamento (ex. biomasse legnose). È inimmaginabile pensare di replicare il sistema di incentivazione elettrico, ovvero le gare, al settore del calore. Per attivare fattivamente dinamiche di scala, come descritto nella relazione illustrativa, che permettono di migliorare il rapporto costi-benefici per lo Stato, risulta prioritario tener conto e contabilizzare i benefici indotti, tra cui nel caso delle biomasse legnose, la gestione sostenibile forestale e il presidio del territorio. Il rapporto costi-benefici non può quindi essere definito esclusivamente in termini di costo del kilowattora prodotto, quanto piuttosto in termini di impatto socioeconomico e ambientale sul territorio dove hanno sede gli impianti.

Da sottolineare inoltre, la totale assenza in fase di recepimento della RED 2 dell'art. 24 punto 4 in cui la Commissione definisce l'incremento del teleriscaldamento da fonti rinnovabili, in particolare:

*“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento contribuiscano all'aumento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della presente direttiva, attuando almeno una delle due opzioni seguenti: a) adoperarsi per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da fonti di calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno un punto percentuale quale media annua calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota del consumo di energia finale per il teleriscaldamento e teleraffrescamento, attuando le misure che dovrebbero far scattare tale aumento medio annuo negli anni caratterizzati da condizioni climatiche normali.*

Articolo in controtendenza rispetto all'allocazione di fondi definita per lo sviluppo di reti di teleriscaldamento efficiente all'interno del PNRR che si attesta a 200 milioni di euro, valore insufficiente ed inadeguato per conseguire gli obiettivi europei.

Si condivide quanto definito all'interno della relazione tecnica, che nel settore termico ha grande rilievo il coordinamento con gli strumenti finalizzati anche all'efficienza energetica, in particolare per gli edifici e la coerenza degli strumenti con gli obiettivi di qualità dell'aria. A riguardo, proprio per far fronte ai problemi legati alla qualità dell'aria soprattutto nel bacino padano, si propone che l'accesso al bonus del 110% per l'allaccio a reti di teleriscaldamento efficiente venga esteso anche e soprattutto ai Comuni soggetti a infrazione per il superamento dei limiti delle polveri sottili nell'aria indipendentemente dalla loro collocazione in comuni montani.

Promuovere fattivamente le rinnovabili termiche significa anche scoraggiare il processo di metanizzazione (fonte fossile) delle aree interne, in particolare delle aree montane. Se da un lato, si promuove una maggiore penetrazione delle FER, dall'altro, sono in corso di fattibilità progetti di metanodotti in Valtellina, Val d'Aosta, in provincia di Trento e Bolzano, a carico della fiscalità generale, da parte di operatori afferenti a grandi gruppi. Fiper a riguardo lo scorso 2 settembre ha inviato una segnalazione alla Commissione EU per violazione delle norme unionali in materia di energia e concorrenza commessa dallo Stato italiano a seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano dell'art. 114 ter del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34.

### **Art.11 Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano**

L'art. 11 comma 1 dello schema di d.lgs. in oggetto ripropone lo schema di incentivazione diversificato per settore di utilizzo (cogenerazione, trasporti, uso generico) già contemplato dal d.lgs. 28/2011.

Tale schema in passato ha trovato applicazione esclusivamente per gli impieghi nel settore trasporti a causa di una non equilibrata definizione degli incentivi sui diversi tipi di utilizzo.

Il rischio che si intravede nella riproposizione di tale schema è in primo luogo quello di una definizione dei livelli di incentivazione non equipollente per il produttore, con conseguente canalizzazione delle nuove produzioni sul solo settore di utilizzo che consente la maggiore remunerazione.

Nel caso specifico, stante la previsione di cui al comma 1 lettera a) di incentivare il biometano impiegato in impianti di cogenerazione non già sulla base dei volumi di biometano immessi in rete per tale scopo, bensì sulla base dell'energia elettrica da essi prodotta, occorre definire il valore dell'incentivo da riconoscere a tale produzione al fine di renderlo equipollente, nella prospettiva del produttore di biometano, a quello riconosciuto per gli usi di autotrazione.

Dal lato del produttore cogenerativo, occorre altresì considerare che lo schema di sostegno proposto in caso di uso del biometano (incentivo sull'energia elettrica prodotta) preclude l'accesso del cogeneratore ai certificati bianchi riconosciuti per la CAR, penalizzando l'operatore che scelga di utilizzare il biometano in luogo del gas di origine fossile. Conseguentemente, il livello di incentivo

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano  
E-mail [segreteria.nazionale@fiper.it](mailto:segreteria.nazionale@fiper.it)  
Pec [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma  
Tel +39 06.8555203 - Fax +39 06.8559860  
Cod. Fisc.97284280159

Website [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
PIVA 04587920960  
Codice univoco: M5UXCR1

riconosciuto sull'energia elettrica cogenerata dovrebbe incorporare entrambi i fattori, ossia la remunerazione del produttore di biometano e la perdita di profitto da parte del produttore cogenerativo.

Poco chiara, inoltre, l'interpretazione della seconda parte del comma 1 lettera a) laddove si subordina il rilascio di tale incentivo alla presenza di impianti di produzione di biometano realizzati appositamente per l'utilizzo dello stesso in impianti di cogenerazione.

Tale previsione potrebbe lasciar intendere la volontà di subordinare l'utilizzo del biometano in impianti di cogenerazione alla stipula di PPA tra realizzatori di nuovi impianti di biometano e titolari di unità di cogenerazione.

Soluzione che è certamente possibile ma che si ritiene limiti fortemente (ove considerata come esclusiva) la possibilità di utilizzare il biometano, comunque prodotto e immesso in rete, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Tutto ciò premesso si ritiene preferibile, per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in coerenza con le indicazioni del PNRR, prevedere un unico meccanismo di incentivazione del biometano immesso in rete per usi diversi da autotrazione che assicuri al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione previsto per gli usi di autotrazione e che non penalizzi il produttore cogenerativo che scelga di utilizzare il biometano in luogo del gas fossile.

Si propone pertanto la seguente modifica dell'art. 11 comma 1 dello schema di D.lgs. 5/8/2021:

All'art. 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato secondo una delle seguenti modalità:*

*a) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 39, qualora il biometano sia usato per i trasporti;*

*b) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo qualora il biometano sia usato per usi diversi dai trasporti, ivi inclusa la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento abbinati a reti di teleriscaldamento, esclusa quella prodotta in altri impianti termoelettrici.*

*L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale."*

Si pone all'attenzione del legislatore di specificare che gli impianti con potenza termica nominale inferiore ai 2 MW nel caso di combustibili gassosi da biomassa, non sono soggetti al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra ai sensi dell'art. 29 comma 2 della RED 2.

Infine, non è chiara l'interpretazione relativa agli impianti entrati in esercizio in assetto elettrico in data antecedente al 2021 e poi riconvertiti a biometano sulla necessità di rispettare la riduzione di emissione di cui all'art. 29 comma 10 REDII (comma 11 e 13 dell'art. 42 del d.lgs.).

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano  
E-mail [segreteria.nazionale@fiper.it](mailto:segreteria.nazionale@fiper.it)  
Pec [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma  
Tel +39 06.8555203 - Fax +39 06.8559860  
Cod. Fisc.97284280159

Website [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
PIVA 04587920960  
Codice univoco: M5UXCR1

Per “data di entrata in esercizio” si intende la data di avvio dell’impianto o la data successiva rispondente all’avvio dell’assetto a biometano? Ed in caso di assetto misto?

#### **Art.14 Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali**

Si sottolinea che al comma 1 lett. a) l’allocazione delle risorse pari a 200 milioni di euro per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1. “sviluppo di sistemi di teleriscaldamento” è insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla RED 2. L’unico riferimento al decreto sulla Cogenerazione ad Alto rendimento (CAR), quale coordinamento fra misure, evidenzia inoltre la scarsa attenzione al teleriscaldamento efficiente nell’accettazione di impiego di fonti rinnovabili, visto che la cogenerazione ad alto rendimento si ottiene esclusivamente con l’impiego del gas metano.

Al comma 1 lett. b), si propone di integrare al testo: *“In attuazione dello stesso investimento 1.4, con il medesimo Decreto sono dettate le disposizioni finalizzate a migliorare l’efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione”*.

Nel parco installato agricolo di biogas, infatti, saranno molto diffusi i casi di impossibilità di riconversione a biometano per effetto di localizzazione, taglia, disponibilità di matrici idonee. Occorre, quindi, incentivare l’efficientamento degli impianti biogas elettrico esistenti nell’ottica di un pieno sfruttamento dell’elettricità e del calore sia tramite consumo aziendale che con cessione alla rete elettrica o a reti di teleriscaldamento.

#### **Art. 26 Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici**

Si propone di inserire al comma 2 le categorie di edifici indicate anche la categoria E1 (3) - edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari, al fine di aumentare l’efficacia della disposizione.

Al punto 8, per assicurare il processo di raggiungimento dei valori della qualità dell’aria, risulta discriminatorio promuovere l’impiego delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse. Gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa dispongono di performanti sistemi di abbattimento emissioni. Si fa presente che all’interno della proposta di revisione della Direttiva RED 2, la Commissione prevede una revisione della definizione di teleriscaldamento efficiente, richiedendo l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili (attualmente è definito teleriscaldamento efficiente un sistema che impiega almeno il 50% di FER). Considerando l’attuale distribuzione delle rinnovabili nel teleriscaldamento, la revisione proposta dalla Commissione, riconoscerà un ruolo ancor più centrale all’impiego delle biomasse legnose.

Pertanto, si propone di specificare il divieto di “combustione delle biomasse” per impianti domestici obsoleti che non rispondono alle caratteristiche di *performance* indicate nell’accordo del bacino padano.

## **Articoli 27 Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia**

Si propone che l'assolvimento dell'obbligo di quota FER sull'energia termica venduta e sul mix di fonti utilizzate possa essere assolto virtualmente tramite le "garanzia di origine" termiche di cui all'art. 46. L'utilizzo virtuale (tramite GO termiche) di fonti rinnovabili nella produzione di energia termica per il riscaldamento è incluso nel computo delle fonti rinnovabili rilevanti ai fini della qualifica di teleriscaldamento efficiente. Tale misura costituirebbe un formidabile sbocco alle garanzie di origine termiche ottenibili dagli impianti di teleriscaldamento alimentati da biomassa, che potrebbero vendere le GO eccedenti

## **Articolo 31 Comunità energie rinnovabili**

L'innalzamento della potenza da 200 kW a 1 MW fa riferimento esclusivamente alla generazione elettrica. Del tutto assenti indicazioni riguardo le configurazioni termiche da FER. Positiva la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria anziché secondaria, questo aspetto permette di allargare il raggio d'azione della REC.

Si esprime forte perplessità riguardo il riconoscimento degli incentivi esclusivamente per gli impianti FER aderenti alla REC entrati in esercizio in data successiva all'emanazione del presente decreto legislativo (art.5 comma 4, art. 8 comma 1 punto a)). Ciò presuppone che gli impianti superiori a 200 kW attualmente in fase di installazione non potranno beneficiare di tale disciplina.

Inoltre, anche per la capacità esistente disponibile sul territorio, prevedere esclusivamente l'accesso alla REC per una potenza non superiore al 30% della potenza complessiva dalla comunità medesima, senza diritto a usufruire del sistema incentivante (art.31, comma 2, punto d)) limita ulteriormente l'avvio di questi sistemi di produzione e consumo collettivi.

Si evidenzia che la *ratio* della Direttiva RED 2 rispetto alla REC è di favorire modelli di generazione distribuita che producano un forte impatto economico e sociale sul territorio. Pertanto, sarebbe auspicabile, andare oltre la visione "elettrocentrica" e puntare sulle FER con maggior impatto in termini di redistribuzione del reddito sul territorio, quali ad esempio le bioenergie e le FER termiche.

F.I.P.E.R.  
Il presidente  
Walter Righini



Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano  
E-mail [segreteria.nazionale@fiper.it](mailto:segreteria.nazionale@fiper.it)  
Pec [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma  
Tel +39 06.8555203 - Fax +39 06.8559860  
Cod. Fisc.97284280159

Website [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
PIVA 04587920960  
Codice univoco: M5UXCR1